



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PEDAGOGISTI

Documento CoLAP

Coordinamento Libere Associazioni Professionali

ROMA 24 MARZO 2013



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PEDAGOGISTI

LINEE GUIDA DEL CoLAP
(a cura della Dott.ssa Alessandrucci)

**REQUISITI RICHIESTI ALLE ASSOCIAZIONI PER L'ISCRIZIONE
NELL'ELENCO WEB TENUTO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO**



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PEDAGOGISTI

Premessa (articolo 1, 2)

I professionisti che esercitano attività non organizzata in ordini o collegi

(come ai sensi dell'articolo 2229, vedi appendice Normativa)

possono costituire associazioni a carattere professionale, a base volontaria senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva con l'obiettivo di:

- valorizzare le competenze degli associati
- garantire rispetto delle regole deontologiche
- agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole della concorrenza.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PEDAGOGISTI

I professionisti:

devono contraddistinguere la propria professione come attività disciplinata ai sensi della Legge n.4, del 14 gennaio 2013. (in ogni documento o rapporto scritto con il cliente)

è fatto divieto di adottare o utilizzare denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi

è fatto divieto di esercitare attività professionali riservate a specifiche categorie



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PEDAGOGISTI

Le associazioni devono:

garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi

favorire la democraticità

imporre il rispetto delle regole deontologiche, adottare un codice di condotta che preveda eventuali sanzioni disciplinari

predisporre una struttura organizzativa e tecnico scientifica adeguata al raggiungimento delle finalità associative

promuovere (anche con specifiche iniziative) la formazione permanente dei propri iscritti

garantiscono l'utenza anche attraverso uno sportello per il consumatore dove i committenti delle prestazioni professionali (utenti, clienti, individuali o imprese)

possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti o per avere maggiori informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti dall'associazione.

Alle Associazioni è fatto esplicito divieto di:

- **adottare** denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PEDAGOGISTI

PERTANTO

Le associazioni che si trovano nelle condizioni di cui sopra e che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso di tali requisiti e di rispettare i relativi divieti possono chiedere di essere iscritte nell'elenco delle associazioni professionali pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet (unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero).



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PEDAGOGISTI

ART. 5

Contenuto degli elementi informativi

LE ASSOCIAZIONI DEVONO PUBBLICIZZARE SUL PROPRIO SITO WEB

gli elementi informativi necessari a tutelare il consumatore secondo criteri di trasparenza correttezza e veridicità.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PEDAGOGISTI

TABELLA 1.

REQUISITI CHE LE ASSOCIAZIONI DEVONO PUBBLICIZZARE (e quindi possedere) SUL PROPRIO SITO WEB fonte CoLAP

Testo della legge	REQUISITI RICHIESTI ALLE ASSOCIAZIONI
a) atto costitutivo e Statuto	- l'atto Costitutivo e lo Statuto devono essere regolarmente registrati
b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce	- indicare nello statuto quali solo le professioni che l'associazione rappresenta e le relative attività professionali che possono essere dettagliate anche nel regolamento interno.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PEDAGOGISTI

Testo della legge

REQUISITI RICHIESTI ALLE ASSOCIAZIONI

c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali

-presenza nello statuto di articolato che definisce i compiti degli organi deliberativi (assemblea, direttivo, commissioni di vigilanza e altre, giunta etc.; gli organi necessari presenti nello statuto sono assemblea, consiglio direttivo o similari, collegio dei probiviri).

-organigramma associativo

- norma che impegna l'associazione a rimuovere eventuali situazioni di conflitto di interesse e incompatibilità tra le cariche associative

d) struttura organizzativa dell'associazione

-organigramma associativo con descrizione dei ruoli, dei poteri e delle strutture di riferimento sul territorio (sedi regionali), eventuali commissioni previste da statuto o da regolamento.

- descrizione della struttura operativa dell'associazione (segreteria, direzione etc.)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PEDAGOGISTI

Testo della legge	REQUISITI RICHIESTI ALLE ASSOCIAZIONI
<p>e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - previsione all'interno dello statuto, o del regolamento interno del <u>titolo di studio</u> minimo per entrare nell'associazione (licenza media, diploma, laurea) - specificare la formazione(nel regolamento) necessaria per iscrizione (per esempio corso di 2 anni e supervisione, corso di 1 anno e 1 anno di esperienza di lavoro, corso di 600 ore etc.) - prevedere tra i doveri del socio l'obbligo di formazione permanente - prevedere nel regolamento strumenti idonei alla promozione della formazione (erogazione diretta dei corsi, accreditamento di scuole di formazione e/o esame periodico delle competenze acquisite -prevedere nello Statuto tra gli obblighi del socio la quota associativa, definita annualmente da organo deliberante (assemblea, consiglio..) - definizione degli standard qualitativi minimi necessari per compiere determinate attività professionali (criteri di correttezza, trasparenza, imparzialità, informazione equilibrata, procedura standardizzate..) e sistemi di valutazione dei servizi erogati dai professionisti iscritti (vedi tabella allegata esemplificativa di standardizzazione di servizi) <p><i>Qualora esista la norma tecnica UNI (vedi dopo) di una determinata professione i requisiti, le competenze, le modalità di esercizio e le modalità di comunicazione verso utenza dell'associazione devono esserne conformi!</i></p>



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PEDAGOGISTI

Testo della legge**REQUISITI RICHIESTI ALLE ASSOCIAZIONI**

f) assenza di scopo di lucro

-prevedere nello statuto norma che espliciti assenza di scopo di lucro

Comma 2

a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;

- presenza nello statuto dell'organo "collegio dei probiviri", o commissione disciplinare etc., organo dotato di autonomia rispetto agli altri organi dell'associazione
- codice deontologico/di condotta con sanzioni disciplinari declinate a secondo della violazione



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PEDAGOGISTI

Testo della legge	REQUISITI RICHIESTI ALLE ASSOCIAZIONI
b) elenco degli iscritti aggiornato annualmente	-elenco degli iscritti in autocertificazione . Va inteso che gli iscritti sono coloro che rispettano i doveri per i soci previsti dallo statuto (quota, rispetto norme deontologiche, formazione permanente..)
c) Le sedi dell'associazione sul territorio nazionale in almeno tre regioni	- Presenza di almeno 3 sedi regionali dell'associazione. La sede regionale può essere presso sede del referente regionale va comunque resa pubblica nel sito dell'associazione



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PEDAGOGISTI

Testo della legge

d) la presenza di una struttura tecnico- scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;

REQUISITI RICHIESTI ALLE ASSOCIAZIONI

Regolamento sulla formazione permanente o altro documento simile dove si esplicita come la formazione viene promossa e verificata

La formazione può essere promossa, erogata e verificata sempre dall'associazione (direttamente) o indirettamente, in tal caso la formazione si esplica fuori dall'associazione (presso scuole esterne che si possono anche accreditare attraverso i piani formativi, i docenti etc.) e la verifica delle competenze è svolta direttamente dall'associazione prima dell'ingresso.

Previsione nello statuto o regolamento di un comitato tecnico scientifico o commissione didattica/formativa che promuove e monitora la formazione permanente



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PEDAGOGISTI

Testo della legge**REQUISITI RICHIESTI ALLE ASSOCIAZIONI**

e) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;

È un requisiti NON ESSENZIALE, ma si suggerisce di ottenere per l'associazione una certificazione di qualità

f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'articolo 2, comma 4.

La previsione nello statuto, nel regolamento, in una delibera assembleare etc. di garanzia a tutela dell'utenza (come verifica delle competenze acquisite, assicurazione per danni, rispetto codice deontologico, attività di supervisione etc)
La pubblicizzazione delle modalità di funzionamento dello sportello per il consumatore (che può essere anche virtuale)



ARTICOLO 7 SISTEMA DI ATTESTAZIONE

Le associazioni professionali POSSONO rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa ai requisiti di cui alla tabella 2 .

L'associazione deve provvedere alla messa a punto ed in opera di una procedura per la verifica dei requisiti richiesti ad ogni professionista al fine del rilascio dell'attestazione, come previsto dal punto e della tabella 1, sarebbe opportuno che tale procedura fosse certificata **UNI EN ISO 9001**.



TABELLA 2.

Requisiti richiesti ai professionisti per rilascio dell'attestazione da parte dell'associazione

Testo della legge	Esplicazione dei requisiti richiesti ai professionisti iscritti al fine del rilascio dell'attestazione
a) Alla regolare iscrizione del professionista all'associazione	- Il professionista deve essere in regola con i doveri previsti dallo Statuto e dai regolamenti dell'associazione (quota associativa, richiesta di adesione accettata etc.)
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;	<p>Adempimento a tutti i requisiti previsti da Statuto, Regolamento, codice deontologico tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - titolo di studio minimo richiesto (licenza media, diploma, laurea) - formazione necessaria per l'iscrizione all'associazione (formazione in ingresso) - aver accettato e sottoscritto i documenti ufficiali dell'Associazione (statuto, regolamento, codice deontologico etc)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PEDAGOGISTI

Testo della legge	Esplicazione dei requisiti richiesti ai professionisti iscritti al fine del rilascio dell'attestazione
<p>c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione</p>	<p>- verifica della presenza e del mantenimento degli standard qualitativi (trasparenza, correttezza, procedure predefinite..) minimi necessari per l'esercizio della attività professionale del professionista</p> <p>- verifica dell'adempimento della formazione permanente come prescritto dall'Associazione(vedi tabella allegata esemplificativa di standardizzazione di servizi)</p> <p><i>Qualora esista la norma tecnica UNI (vedi dopo) di una determinata professione i requisiti, le competenze, le modalità di esercizio e le modalità di comunicazione verso utenza dell'associazione devono esserne conformi!</i></p>



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PEDAGOGISTI

Testo della legge	Esplicazione dei requisiti richiesti ai professionisti iscritti al fine del rilascio dell'attestazione
d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'articolo 2, comma 4;	- l'associazione deve verificare che il professionista rispetti tutte le forme di garanzia dell'utenza promosse dall'associazione e dandone visibilità e informazione in particolare allo sportello.
e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;	- ogni professionista dovrebbe (il requisito è opzionale) sottoscrivere una polizza assicurativa stipulata dallo stesso professionista; l'associazione può proporre una polizza di assicurazione convenzionata e lasciare libero il professionista di scegliere la propria polizza oppure può obbligare al momento dell'iscrizione (comprendendola per esempio nella quota associativa) il professionista a sottoscrivere una polizza convenzionata



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PEDAGOGISTI

Testo della legge	Esplicazione dei requisiti richiesti ai professionisti iscritti al fine del rilascio dell'attestazione
<p>f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica Uni.</p>	<p>L'associazione può (il requisito è opzionale) richiedere al professionista la certificazione UNI rilasciata da ente accreditato da Accredia; al fine di poter essere certificato UNI occorre che l'UNI stessa abbia definito e approvato il manuale relativo alla identificata professione, ad oggi abbiamo 6 profili professionali di cui esiste il manuale UNI (fotografi, patrocinatori extragiudiziali, osteopati, chinesiologi, naturopati, comunicatori)</p>
<p>2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.</p>	<p>- L'attestazione RESTA FACOLTATIVA, ovvero si può esercitare la professione anche senza l'attestazione o l'iscrizione all'associazione.</p>



ARTICOLO 8

Validità dell'attestazione

L'attestazione rilasciata dall'Associazione al professionista ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata a ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.

Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.



ARTICOLO 3

Forme aggregative delle associazioni

Le associazioni professionali con le caratteristiche richieste dalla legge mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative di secondo livello (come federazioni di categoria, e come il CoLAP).

Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialità.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PEDAGOGISTI

Le funzioni delle forme aggregative:

promozione delle attività professionali che rappresentano

qualificazione delle attività professionali che rappresentano

divulgazione delle informazioni e delle conoscenze connesse alle attività professionali - rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PEDAGOGISTI

Le forme aggregative come il CoLAP, su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.



LA CERTIFICAZIONE UNI

CoLAP Coordinamento Libere Associazioni Professionali

ART. 6 Autoregolamentazione volontaria

La presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni non afferenti ad ordini albi o collegi,

Una volta messa a punto la "Norma Tecnica UNI", la certificazione rilasciata da ente autorizzato accredita è relativa alla qualificazione della prestazione professionale e si basa sulla conformità della medesima alla norma tecnica relativa alla professione oggetto della certificazione



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PEDAGOGISTI

I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione. Quindi qualora esista una norma tecnica UNI anche le associazioni si dovranno adeguare ad essa.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PEDAGOGISTI

4. Il ministero dello Sviluppo economico promuove l'informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica Uni relativa alle diverse attività professionali.

Posso richiedere al certificazione anche professionisti non iscritti alle associazioni professionali.

ROMA 24 MARZO 2013



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PEDAGOGISTI

Articolo 9

Certificazione di conformità a norme tecniche Uni



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PEDAGOGISTI

Le associazioni professionali e le forme aggregative delle associazioni professionali collaborano all'elaborazione della normativa tecnica Uni relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dalle norme di accreditamento.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PEDAGOGISTI

Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica Uni definita per la singola professione.



ARTICOLO 10 Vigilanza e sanzioni

1. Il ministero dello Sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge.
2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell'associazione o il rilascio dell'attestazione contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell'articolo 27 del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (vedi vademecum di seguito).



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PEDAGOGISTI

RIFERIMENTI NORMATIVI PRESENTI NELLA LEGGE

DDL ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI	RIFERIMENTO NORMATIVO PRESENTE	ARTICOLO O LINK ALLA LEGGE
<p>Articolo 1 (Oggetto e Definizioni)</p>	<p>Art 2229 c.c. (Libro V: Del Lavoro – Titolo III: del lavoro autonomo – Capo II: delle professioni intellettuali)</p>	<p>Art. 2229 Esercizio delle professioni intellettuali La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione e ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.</p>
	<p>Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, Titolo III, parte II del Codice del Consumo.</p>	<p>SEZIONE I – PRATICHE COMMERCIALI INGANNEVOLI Art 20 – Divieto delle pratiche commerciali scorrette Art. 21 – Azioni Ingannevoli Art. 22 – Omissioni Ingannevoli Art. 23 – Pratiche commerciali considerata in ogni caso ingannevoli SEZIONE II – PRATICHE COMMERCIALI AGGRESSIVE Art. 24 – Pratiche commerciali aggressive Art. 25 - Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento Art. 26 – Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive http://www.agcm.it/normativa/consumatore/4524-decreto-legislativo-6-settembre-2005-n-206-codice-del-consumo.html</p>



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PEDAGOGISTI

DDL ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI	RIFERIMENTO NORMATIVO PRESENTE	ARTICOLO O LINK ALLA LEGGE
<p>ARTICOLO 2 <i>(Associazioni Professionali)</i> Comma 3</p> <p>Comma 4</p>	<p>Art. 27 bis - Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, Titolo III, parte III del Codice del Consumo.</p> <p>Art. 27 ter - Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, Titolo III, parte III del Codice del Consumo.</p>	<p>Art. 27-bis Codici di condotta</p> <p>1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali possono adottare, in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che definiscono il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tali codici con l'indicazione del soggetto responsabile o dell'organismo incaricato del controllo della loro applicazione.</p> <p>2. Il codice di condotta è redatto in lingua italiana e inglese ed è reso accessibile dal soggetto o organismo responsabile al consumatore, anche per via telematica.</p> <p>3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita almeno la protezione dei minori e salvaguardata la dignità umana.</p>



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PEDAGOGISTI

ROMA 24 MARZO 2013

DDL ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI	RIFERIMENTO NORMATIVO PRESENTE	ARTICOLO O LINK ALLA LEGGE
		<p>4. I codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la relativa adesione, agli operatori dei rispettivi settori e conservati ed aggiornati a cura del responsabile del codice, con l'indicazione degli aderenti.</p> <p>5. Dell'esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e dell'adesione il professionista deve preventivamente informare i consumatori.</p> <p>Art. 27-ter - Autodisciplina</p> <p>1. I consumatori, i concorrenti, anche tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima di avviare la procedura di cui all'articolo 27, possono convenire con il professionista di adire preventivamente il soggetto responsabile o l'organismo incaricato del controllo del codice di condotta relativo ad uno specifico settore (per [n.d.r]) la risoluzione concordata della controversia volta a vietare o a far cessare la continuazione della pratica commerciale scorretta.</p> <p>2. In ogni caso il ricorso ai sensi del presente articolo, qualunque sia l'esito della procedura, non pregiudica il diritto del consumatore di adire l'Autorità, ai sensi dell'articolo 27, o il giudice competente.</p> <p>3. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi all'Autorità, ove lo stesso sia stato attivato anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.</p>



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PEDAGOGISTI

DDL ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI	RIFERIMENTO NORMATIVO PRESENTE	ARTICOLO O LINK ALLA LEGGE
ARTICOLO 4 <i>(Pubblicità delle associazioni professionali)</i> Comma 1	Articolo 81 Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"	Art. 81 (Marchi ed attestati di qualità dei servizi) 1. I soggetti, pubblici o privati, che istituiscono marchi ed altri attestati di qualità relativi ai servizi o sono responsabili della loro attribuzione, rendono disponibili ai prestatori ed ai destinatari, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, informazioni sul significato dei marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e degli altri attestati di qualità, dandone contemporaneamente notizia al Ministero dello sviluppo economico ed evidenziando se si tratta di certificazioni rilasciate sulla base del sistema di accreditamento di cui al Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008. http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/10059dl.htm
ARTICOLO 6 <i>(Autoregolamentazione volontaria)</i> Comma 1	Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998. Linee Guida CEN 14 del 2010	La direttiva prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche http://ec.europa.eu/enterprise/tris/consolidated/index_it.pdf Linee guida di indirizzo per le attività di formazione sulla qualificazione delle professioni e del personale http://www.uni.com/images/stories/uni/verbi/fare/pdf/GuidaCEN_14.pdf



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PEDAGOGISTI

DDL ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI	RIFERIMENTO NORMATIVO PRESENTE	ARTICOLO O LINK ALLA LEGGE
ARTICOLO 9 <i>(Certificazione di conformità a norme tecniche UNI)</i> Comma 2	Regolamento (CE) n. 76/2008 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008	Norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0030:0047:it:PDF



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PEDAGOGISTI

DDL ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI	RIFERIMENTO NORMATIVO PRESENTE	ARTICOLO O LINK ALLA LEGGE
<p>ARTICOLO 10 (<i>Vigilanza e sanzioni</i>) Comma 2</p>	<p>Art. 27 - Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, Titolo III, parte III del Codice del Consumo.</p>	<p>Art. 27. - Tutela amministrativa e giurisdizionale [Si riporta il testo dell'art.23 comma 12-quinquiesdecies del dl 95/2012 - Spending review- convertito dalla L 135/2012:12-quinquiesdecies. L'importo massimo delle sanzioni di cui all'articolo 27, commi 9 e 12, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di pratiche commerciali scorrette, la competenza ad accertare e sanzionare le quali e' dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, escluso unicamente il caso in cui le pratiche commerciali scorrette siano poste in essere in settori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con finalita' di tutela del consumatore, affidata ad altra autorita' munita di poteri inibitori e sanzionatori e limitatamente agli aspetti regolati, e' aumentato a 5.000.000 di euro. - ndr]</p> <p>1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata "Autorità", esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo anche quale autorità competente per l'applicazione del regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge.</p>



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PEDAGOGISTI

DDL ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI	RIFERIMENTI O NORMATIVO PRESENTE	ARTICOLO O LINK ALLA LEGGE
		<p>2. L'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorità si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato regolamento 2006/2004/CE anche in relazione alle infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 l'Autorità può avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi. L'intervento dell'Autorità è indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il professionista o in un altro Stato membro.</p> <p>3. L'Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria al professionista e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la pratica commerciale ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorità può, altresì, richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell'accertamento dell'infrazione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.</p>



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PEDAGOGISTI

DDL ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI	RIFERIMENTO NORMATIVO PRESENTE	ARTICOLO O LINK ALLA LEGGE
		<p>4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.</p> <p>5. L'Autorità può disporre che il professionista fornisca prove sull'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni caso, al professionista l'onere di provare, con allegazioni fattuali, che egli non poteva ragionevolmente prevedere l'impatto della pratica commerciale sui consumatori, ai sensi dell'articolo 20, comma 3.</p> <p>6. Quando la pratica commerciale è stata o deve essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità, prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.</p>



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PEDAGOGISTI

DDL ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI	RIFERIMENT O NORMATIVO PRESENTE	ARTICOLO O LINK ALLA LEGGE
		<p>7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale, l'Autorità può ottenere dal professionista responsabile l'assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità. L'Autorità può disporre la pubblicazione della dichiarazione dell'impegno in questione a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione.</p> <p>8. L'Autorità, se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la pratica sia già iniziata. Con il medesimo provvedimento può essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di un'apposita dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti.</p> <p>9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro [l'importo massimo è elevato a 5.000.000 euro dall'art.23 comma 12-qui quiesdecies del dl 95/2012 - Spending review- convertito dalla L 135/2012] tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e 4, la sanzione non può essere inferiore a 50.000,00 euro.</p>



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PEDAGOGISTI

DDL ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI	RIFERIMENT O NORMATIVO PRESENTE	ARTICOLO O LINK ALLA LEGGE
		<p>10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite sulle confezioni di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.</p> <p>11. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.</p> <p>12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro [l'importo massimo è elevato a 5.000.000 euro dall'art.23 comma 12- quiquiesdecies del dl 95/2012 - Spending review- convertito dalla L 135/2012]. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.</p>



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PEDAGOGISTI

DDL ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI	RIFERIMENT O NORMATIVO PRESENTE	ARTICOLO O LINK ALLA LEGGE
		<p>13. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall'Autorità sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità.</p> <p>14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non scorretto della stessa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano interesse, è esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.</p> <p>15. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile, nonché, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e dei marchi d'impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.".</p>



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PEDAGOGISTI

ESEMPIO. TABELLA INDICATORI STANDARD QUALITATIVI DEI SERVIZI DEI PROFESSIONISTI ASSOCIATIVI

Dimensioni	Sottodimensioni
ACCESSIBILITA'	FISICA Apertura al pubblico Personale abilitato a ricevere il cliente MULTICANALE Informazioni multicanali su come accedere al servizio
TEMPESTIVITA'	Tempi riscontro della richiesta Tempi invio preventivo Tempi di organizzazione ed erogazione del servizio
TRASPARENZA	Responsabile del servizio Personale di contatto Eventuali spese a carico dell'utente
EFFICACIA	Conformità - Regolarità della prestazione erogata Affidabilità - Corrispondenza della prestazione erogata alle aspettative del cliente (utilità del servizio per il cliente) Compiutezza - Correttezza del servizio